

La linea clinica e quella assistenziale non possono essere separate". Per questo il Tar del Lazio ha annullato, con la **sentenza n. 6513 del 6 maggio 2015**, il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 259 del 6.08.2014, concernente "Approvazione dell'Atto di indirizzo per l'adozione dell'Atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della regione Lazio", nella parte in cui la separazione della linea clinica, la cui direzione è affidata ai dipartimenti a direzione clinica, da quella assistenziale, il cui governo il decreto affidava alle UU.OO. delle professioni sanitarie. I giudici, infatti, accogliendo il ricorso dell'Anaa Assomed del Lazio contro il decreto, sostengono come "l'organizzazione del personale infermieristico affidata alla relativa autonomia dirigenza verrebbe a generare una confusione di ruolo e di responsabilità che andrà a discapito del malato, atteso che "il paziente, infatti, pure essendo sotto la responsabilità del medico dell'Uo di appartenenza potrebbe non ricevere disposizioni da quest'ultimo ma dal dirigente delle professioni sanitarie a prescindere dal medico che lo ha in cura e di cui è responsabile". Per il Tar, dunque, la separazione di clinica e assistenza, "in assenza di norme che raccordano armonicamente lo svolgimento delle due attività", è foriera delle disfunzioni denunciate" dall'Anaa.

Non solo. I giudici ritengono che "la contestata autonomia risulta essere in contrasto...con l'art.15, c.6 del DLgs 502/92 che stabilisce che ai Dirigenti con incarico di struttura complessa (medici) sono attribuite...funzioni di direzione della struttura, da attuarsi... anche mediante direttive a tutto il personale operante in essa... per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura a loro

Tar Lazio: "Clinica e assistenza non possono essere separate"

Bocciata la delibera regionale che affidava a dirigenti delle professioni sanitarie la direzione dell'attività assistenziale



affidata."

Il Tar ritiene che anche la normativa contrattuale confermi appieno tale impianto giuridico e che pertanto la regione debba radicalmente modificare l'impianto previsto.

Rilevata inoltre dai giudici amministrativi l'illegittimità delle procedure concorsuali previste per la copertura dei posti di dirigente delle professioni sanitarie, stabilendo che comunque per ricopri-

re incarichi di struttura necessiti acquisire i medesimi titoli di carriera e di anzianità previsti dalla normativa concorsuale in vigore per la dirigenza ed in particolare il possesso di un pregresso servizio nella qualifica dirigenziale

Tirelli. Tuttavia, per Coen Tirelli le parole dei giudici amministrativi "non sciolgono il nodo e i dubbi sul comma 566, che "va affrontato in un tavolo al quale dovranno sedere anche gli operatori. Io non sono contrario al

di almeno cinque anni.

Ma la sentenza del Tar Lazio è anche interessante sotto un altro profilo. È infatti la prima a considerare ai fini giurisprudenziali il comma 566 della legge di stabilità, che viene preso dai giudici a ulteriore supporto per la loro tesi sull'illegittimità della separazione delle responsabilità tra attività clinica e assistenziale. Un "primo passo" verso "una corretta interpretazione" di quel comma, secondo il segretario regionale dell'Anaa Assomed, Guido Coen

Tirelli. Tuttavia, per Coen Tirelli le parole dei giudici amministrativi "non sciolgono il nodo e i dubbi sul comma 566, che "va affrontato in un tavolo al quale dovranno sedere anche gli operatori. Io non sono contrario al

confronto con le professioni sanitarie, ma bisogna discutere e ragionare. Sicuramente bisogna il legislatore non può e non deve continuare a legiferare senza alcun confronto con chi poi dovrà lavorare seguendo quelle direttive", ha detto Coen Tirelli.

"Alla luce della sentenza del Tar Lazio - osserva l'Anaa - la Regione dovrà quindi rivedere le disposizioni del Decreto nella parte relativa alla previsione dei nuovi servizi, eliminando la attuale netta separazione tra linea clinica e linea assistenziale, riconducendo la responsabilità complessiva, anche del personale del comparto, ai Direttori medici di Struttura complessa, rivedendo nel senso indicato dalla legge e dai Ccnl le funzioni da assegnare ai dirigenti delle professioni. In tal senso non trova base giuridica la previsione di Dipartimenti preposti alla linea assistenziale. Gli appartenenti alla professione dovranno accedere all'esercizio delle previste funzioni dirigenziali con procedure concorsuali legittime in termini di corrispondenza tra requisiti di accesso e tipologia di incarico attribuibile".

Ma il segretario regionale dell'Anaa Tirelli, auspica che la sentenza del Tar abbia anche un'altra conseguenza, cioè che "induca il Presidente della Regione a recuperare il metodo del dialogo costruttivo con le Organizzazioni Sindacali mediche e ad imporre alle Direzioni regionali un metodo di rigorosa legittimità nella costruzione dei provvedimenti normativi e di riordino del Servizio Sanitario Regionale".

La sentenza del Tar Lazio è interessante anche sotto un altro profilo. È infatti la prima a considerare ai fini giurisprudenziali il comma 566 della legge di stabilità, che viene preso dai giudici a ulteriore supporto per la loro tesi sull'illegittimità della separazione delle responsabilità tra attività clinica e assistenziale

Al Sant'Anna di Torino primo Centro nascite gestito esclusivamente da ostetriche

La struttura è posizionata in posizione decentrata e protetta che ospita un numero ristretto di mamme (5) e di neonati. Le stanze per la nascita sono allestite con supporti che migliorano il comfort e facilitano il contenimento del dolore con: vasca da bagno, spalliere, cuscini, materassi

Al via il primo Centro nascite gestito esclusivamente dalle ostetriche, presso l'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino. Qui alle ore 19.05 del 10 maggio 2015 è nato il primo bambino. La donna torinese è stata seguita durante la gravidanza dalle ostetriche del Servizio gravidanza fisiologica (referente ostetrica Liberata D'Ambrosio). Cos'è un Centro Nascita?

L'American Association of Birth Centers lo definisce come un centro, dall'ambiente familiare, in cui viene fornita assistenza ostetrica e neonatale a donne sane con gravidanza a basso rischio. Si tratta di abbinare la sicurezza della nascita in un ambiente altamente specializzato, quale quello del Sant'Anna, con il recupero della dimensione naturale della nascita in ambiente familiare.

Il 4 maggio 2015 ha iniziato l'attività il "Centro Nascita" piemontese, all'interno dell'ospedale Sant'Anna, presso la Ginecologia ed Ostetricia 2 universitaria, diretta da Tullia Todros. Il Centro è gestito da un gruppo di ostetriche formate e provenienti dalle Unità Operative di ostetricia. Referente delle attività del Centro Nascita è l'ostetrica Lucrezia D'Antuono; coordinatore del-

l'Area ostetrica, Letizia Francesc (DAPS S. Anna

La proposta di tale modello assistenziale risponde a criteri di appropriatezza delle prestazioni e valorizzazione dell'utilizzo della figura professionale dell'ostetrica, che diventa responsabile ed autonoma nell'assistenza delle donne con un basso profilo di rischio. Inoltre in prospettiva comporterà un importante risparmio delle ri-

sorse. Il Collegio Interprovinciale delle Ostetriche Torino Asti ha supportato la realizzazione del progetto.

In Italia sono partiti altri due centri nascita, uno a Genova e l'altro a Firenze ed in Europa è un modello clinico-organizzativo per l'assistenza al parto-nascita molto diffuso in alcuni Paesi, (Inghilterra, Svizzera, Germania). Quest'anno in Francia è prevista